

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI**  
**DI STUDIO RICERCA O CONSULENZA.**

**Art. 1. Oggetto - Ammissibilità degli incarichi.**

1. Oggetto del presente regolamento è l'affidamento di incarichi professionali di studio, di ricerca o di consulenza. In particolare gli incarichi di studio si risolvono nello svolgimento di attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, nonché nella consegna di una relazione scritta finale in cui vengono illustrati i risultati e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca presuppongono invece la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti.
2. L'Istituto utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne. E' quindi consentito affidare incarichi di studio o ricerca o consulenza per materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente:
  - a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per mancanza di unità organizzative o di dipendenti che possano rendere la prestazione oggetto dell'incarico, in quanto richiede alta professionalità non riscontrabile all'interno dell'Istituto ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente
  - b) per le quali l'eccezionalità della situazione e la durata limitata dell'incarico, per far fronte a situazioni nuove ed imprevedibili venutesi a creare a seguito di sopraggiunte nuove esigenze dell'Amministrazione, siano tali da non consentire l'utilizzo dei normali strumenti previsti dall'ordinamento per il reclutamento del personale
  - c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza e rilevanza, in cui sia necessario interpellare specialisti altamente qualificati, qualora nessun altro all'interno dell'ente sia in grado di fornire la prestazione con tale grado di specializzazione.
3. Negli atti deliberativi deve essere adeguatamente motivato il ricorso ad incarichi professionali affidati all'esterno, come previsto dall'art. 1 c. 11 L. 311/2004 (finanziaria 2005). I parametri da indicare per garantire la legittimità dell'atto sono i seguenti:
  - a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
  - b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
  - c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
  - d) indicazione della durata dell'incarico;

- e) proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
4. Il ricorso all'incarico esterno deve costituire un rimedio eccezionale ad esigenze peculiari e temporanee (secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti). Alle esigenze di carattere permanente e duraturo le amministrazioni devono far fronte con un'adeguata e tempestiva programmazione del fabbisogno di personale e la riqualificazione di quello già in organico.

### **Art. 2. Richieste di affidamento incarichi**

1. Le richieste di affidamento di incarichi devono essere presentate dal Responsabile richiedente, firmate dal Responsabile della Struttura a cui appartiene. E' obbligatorio il parere del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo, secondo le materie di propria competenza.
2. La relativa spesa deve essere prevista nel bilancio dell'Istituto.
3. I richiedenti dovranno dichiarare la sussistenza delle condizioni legittimanti gli incarichi:
  - a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione
  - b) eccezionalità e durata limitata dell'incarico
  - c) alta professionalità della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, non riscontrabile all'interno dell'ente per mezzo di una reale ricognizione
  - d) indicazione specifica dei contenuti e degli obiettivi dell'incarico
  - e) compenso da corrispondere all'incaricato, proporzionato all'utilità conseguita dall'Amministrazione.
4. L'Unità Operativa Affari Generali e Legali, all'atto del ricevimento della richiesta, provvede a mettere a disposizione del richiedente gli elenchi dei professionisti ed i loro curricula per la scelta del professionista più idoneo all'incarico da affidare.

### **Art. 3. Elenchi di professionisti.**

1. Sussistendo i sopra descritti presupposti, la scelta dei soggetti cui affidare l'incarico deve avvenire secondo metodi e procedure che rispettino i principi fondamentali che reggono l'attività della pubblica Amministrazione.
2. E' quindi necessario che, laddove debba farsi ricorso, seppur per esigenze impreviste ed improcrastinabili, alla collaborazione di personale esterno qualificato, ciò avvenga mediante una preventiva informazione tra soggetti che abbiano interesse ad assumere la collaborazione e attraverso una scelta comparativa degli interessati. Quindi occorre che, dopo adeguata

pubblicità, la scelta ricada su persone già qualificate ed idonee a svolgere l'attività richiesta. L'incaricato deve essere immediatamente operativo.

3. Al fine di attuare con celerità le procedure previste per l'affidamento di un incarico, come previsto al precedente articolo, sono costituiti elenchi aperti di professionisti, secondo i requisiti indicati nell'art. 4.
4. L'iscrizione ha luogo su domanda dei soggetti interessati tramite l'apposito modulo allegato al presente regolamento (allegato A), da presentare unitamente alla dichiarazione di assenza di cause ostative all'iscrizione negli elenchi di idonei per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza (allegato B), al consenso al trattamento dei dati personali (allegato C), al curriculum formativo-professionale e alla copia del documento di identità.
5. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento, nonché l'indicazione in quale/i elenchi i professionisti intendono essere inseriti.
6. L'iscrizione negli elenchi avviene nell'ordine di presentazione delle domande. Gli elenchi vengono aggiornati con cadenza quadrimestrale. I soggetti iscritti possono presentare in ogni momento aggiornamenti del proprio curriculum. L'iscrizione o l'eventuale diniego di iscrizione negli elenchi è disposto con provvedimento del Direttore Generale. Ai soggetti esclusi viene data comunicazione.
7. L'Istituto può, con atto deliberativo del Direttore Generale, istituire nuove categorie e settori, o sopprimerne, secondo le necessità.

#### **Art. 4. Requisiti per l'iscrizione negli elenchi.**

1. Possono essere iscritti negli elenchi i seguenti soggetti:
  - a) liberi professionisti con specializzazione universitaria e con l'iscrizione negli albi professionali
  - b) studi associati di professionisti il cui capogruppo abbia tale iscrizione all'albo
  - c) liberi professionisti per i quali non sia richiesta l'iscrizione negli albi professionali, che dimostrino di avere esperienza altamente qualificata
  - d) dipendenti di enti pubblici o privati, dotati di peculiari competenze professionali, debitamente autorizzati dall'ente di appartenenza al momento della prestazione dell'incarico.

2. Tutti i soggetti sopra elencati devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza professionale nei settori per i quali si candidano. Si prescinde dalla laurea o specializzazione universitaria quando l'attività debba essere svolta da professionisti iscritti a ordini professionali o per particolari attività nel campo dell'informatica, della didattica o mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Non possono essere iscritti negli elenchi i soggetti che abbiano riportato condanne per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato, i soggetti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.
4. Gli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

**Art. 5. Tipologie di incarichi di studio ricerca o consulenza.**

CATEGORIE PRINCIPALI	SETTORI
<b>A – MATERIE SCIENTIFICHE</b>	<b>A1 – Epidemiologia</b> <b>A2 – Veterinaria</b> <b>A3 – Biologia</b> <b>A4 – Biotecnologie</b> <b>A5 – Chimica</b> <b>A6 – Agraria</b> <b>A7 – Scienze Naturali</b>
<b>B – ALTRE MATERIE</b>	<b>B1 – Traduzioni in lingue straniere</b> <b>B2 – Rapporti con mass-media e comunicazione istituzionale</b> <b>B3 – Consulenza fiscale</b> <b>B4 – Consulenza gestionale</b> <b>B5 – Consulenza informatica</b> <b>B6 – Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81 del 2008)</b> <b>B7 – Consulenze Eco-ambientali (smaltimento rifiuti e simili)</b> <b>B8 – Medico competente ex D. Lgs. 81 del 2008 (sicurezza sul lavoro)</b> <b>B9 – Organizzazione congressi ed eventi di comunicazione</b>

## **Art. 6. Affidamento degli incarichi di studio ricerca o consulenza.**

1. La scelta del professionista a cui affidare l'incarico viene effettuata dal Responsabile richiedente, a seguito di motivata valutazione comparativa delle esperienze formativo-professionali, risultanti dai curricula degli iscritti nell'elenco per il settore e la categoria indicate nella richiesta di affidamento incarico. La scelta risulta dalla valutazione curriculare. Il Responsabile richiedente presenta un verbale di scelta datato e firmato da cui risulti esplicita motivazione della scelta effettuata.
2. Qualora risulti da tale verbale che sono presenti nell'elenco più professionisti con sostanziale equivalenza delle caratteristiche e competenze specifiche richieste o la richiesta economica presentata dal professionista prescelto risulti incongrua, l'Unità Operativa Affari Generali e Legali richiede i preventivi di spesa ai professionisti segnalati dal Richiedente. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di consultare anche soggetti non iscritti negli elenchi, nel caso in cui il numero di professionisti presenti in elenco e con competenza specifica sia inferiore a tre o quando si valuti utile avere un maggior numero di preventivi. Nella valutazione comparativa in sede di scelta, si sceglierà in base al preventivo economico più basso.
3. Nel caso in cui le prestazioni richieste riguardino oggetti o materie di particolare delicatezza o rilevanza, in cui sia necessario interpellare specialisti altamente qualificati, gli incarichi possono essere attribuiti su base fiduciaria. La scelta dovrà essere dettagliatamente motivata sia in ordine alla peculiarità dell'oggetto, sia in ordine alle qualità professionali dell'incaricato e delle sue specifiche competenze.
4. L'effettuazione della scelta deve tener conto di eventuali incarichi già attribuiti al medesimo professionista, in attuazione cioè del principio di rotazione degli incarichi.
5. L'incarico è affidato con deliberazione del Direttore Generale con dettagliata motivazione. Insieme alla deliberazione di incarico deve essere approvato il relativo disciplinare d'incarico, recante gli elementi già compiutamente definiti dalla deliberazione. In ottemperanza dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 (legge sulla trasparenza della P.A.) i dati relativi al contratto e il curriculum vitae dell'incaricato sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale.
6. L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (riformulato con legge 190/2012) prevede, al c. 14, la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
7. Quando il compenso previsto per l'incarico superi euro 5.000,00 l'atto deliberativo, con allegato il contratto da stipulare con il professionista, deve essere inviato alla competente

sezione della Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1 c. 173 della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 7. Contratto. Natura del rapporto di incarico.**

1. Gli incarichi devono essere regolati da appositi contratti recanti tutti gli elementi compiutamente definiti.
2. Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.
3. Il contratto deve precisamente determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, le modalità di verifica e di controllo, l'entità od i criteri di determinazione e le modalità di pagamento del corrispettivo, il nominativo del Responsabile interno della gestione del contratto che verifica l'adempimento del lavoro previsto e autorizza il pagamento del corrispettivo.
4. L'incaricato deve dichiarare, prima della firma del contratto, di non trovarsi in altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato, né in situazioni di conflitto di interesse con l'Istituto.
5. Nel contratto deve essere altresì specificata l'intenzione dei contraenti di escludere qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto che si instaura con l'incarico ha la natura della prestazione d'opera intellettuale, disciplinata agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. A tal fine, nel contratto devono essere precisati i seguenti elementi:
  - assenza di qualunque vincolo di subordinazione, nonché di eventuali sanzioni disciplinari
  - assenza di orario predisposto dall'ente
  - esistenza di un ampio margine di autonomia organizzativa circa le modalità di espletamento dell'incarico
6. Non è ammesso il rinnovo del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 art. 7 c. 6. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento.

#### **Art. 8. Tenuta dell'elenco dei professionisti e tutela della privacy.**

1. Presso l'Unità Operativa Affari Generali e Legali sono conservati gli elenchi dei professionisti e tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali raccolti sono utilizzati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per la formazione e la tenuta degli elenchi. Il loro conferimento è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria. Responsabile del trattamento dei dati è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che garantisce, in particolare, il rispetto dei diritti derivanti dall'art. 7 del suddetto decreto, fra cui il diritto del titolare di conoscere l'esistenza di dati che possono riguardarlo e del relativo trattamento, nonché il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali medesimi.
3. Gli elenchi sono soggetti alle forme di pubblicità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

### **Art. 9. Gestione e controllo.**

1. L'Unità Operativa Affari Generali e Legali provvede:
  - a) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 11 del presente regolamento
  - b) all'accettazione delle domande di iscrizione dei professionisti e degli altri soggetti di cui all'art. 3 e alla loro iscrizione negli elenchi, con l'annotazione della data e dell'ordine di presentazione delle domande
  - c) all'aggiornamento quadrimestrale degli elenchi
  - d) alla pubblicazione sul sito internet dell'Istituto degli elenchi e loro aggiornamenti
  - e) alla preparazione e redazione delle proposte di deliberazione di incarico in conformità a quanto previsto all'art. 6.
2. Il Responsabile che ha richiesto l'incarico provvede a:
  - a) scegliere l'incaricato, secondo quanto prescritto nell'art. 6 del presente regolamento
  - b) fornire all'Unità Operativa Affari Generali e Legali ogni indicazione utile alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi
  - c) coadiuvare l'Unità Operativa Affari Generali e Legali nell'istruttoria relativa all'attribuzione degli incarichi
  - d) controllare i tempi e le modalità di assolvimento dell'incarico, nonché il puntuale adempimento dello stesso, contestando all'incaricato eventuali inadempimenti con contestuale segnalazione all'Unità Operativa Affari Generali e Legali
  - e) valutare la conformità dell'esecuzione della prestazione all'incarico affidato e firmare le parcelle al fine della relativa liquidazione.

### **Art. 10. Cancellazione dagli elenchi.**

1. La cancellazione dagli elenchi è disposta con atto deliberativo del Direttore Generale per i professionisti e gli altri soggetti indicati all'art. 4 qualora:
  - a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico
  - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati
  - d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze
  - e) sia stata soppressa la categoria o il settore in cui erano iscritti
  - f) abbiano chiesto la cancellazione.

### **Art. 11. Pubblicità.**

1. La modulistica per l'iscrizione negli elenchi, la cui domanda di inserimento può essere presentata in qualsiasi momento, è pubblicata sul sito web dell'Istituto Zooprofilattico [www.izsto.it](http://www.izsto.it) Inoltre l'Istituto attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali la pubblicazione sul sito di un avviso pubblico, volte alla costituzione degli elenchi.



**Domanda di inserimento negli elenchi di idonei per l'affidamento di incarichi professionali**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di

- Libero professionista
- Titolare/legale rappresentante dello Studio professionale/associato denominato

Indirizzo \_\_\_\_\_

- Dipendente del seguente ente pubblico \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

chiede di essere inserito/a negli elenchi di idonei per l'affidamento di incarichi professionali, nell'ambito della/delle seguente/i competenze specialistiche:

Categoria \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_

Categoria \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_

A tal fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

- dichiarazione di assenza di cause ostative di inconferibilità e di incompatibilità all'incarico previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (allegato B) ;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (allegato C)
- curriculum formativo-professionale da cui risulta comprovata esperienza e competenza professionale, specificando (quando esistenti) data di laurea, data di abilitazione professionale, numero e data di iscrizione all'Ordine Professionale
- copia fotostatica di documento d'identità

Dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di studio ricerca o consulenza, approvato con delibera del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Firma<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art.38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono soggette ad autenticazione purché le stesse siano presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

**Dichiarazione di assenza di cause ostative all'iscrizione negli elenchi di idonei per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o l'uso di atti falsi,

**DICHIARA**

- di non trovarsi in altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'eventuale affidamento di incarico, né in situazioni di conflitto di interesse con l'Istituto
- di non aver riportato condanne per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato, condanne per i reati di cui alle leggi antimafia, di non essere sottoposto a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, di non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, e di non avere procedimenti pendenti relativi a tali reati.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

*fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003*

Dichiara di essere a conoscenza che responsabile del trattamento dei dati è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che gli stessi sono raccolti e utilizzati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per la formazione e tenuta del registro degli incarichi e che il loro conferimento è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria.

E' inoltre a conoscenza dei diritti derivanti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003, in particolare del diritto di conoscere l'esistenza di dati che possono riguardarlo e del relativo trattamento, nonché di ottenerne, in caso affermativo, la cancellazione, trasformazione in forma anonima, aggiornamento o rettificazione.

(Luogo e data)\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_